

Giovedì 5 luglio 2001

13. Diritti umani nel mondo

A5-0193/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea sui diritti dell'uomo (11317/2000 – C5-0536/2000 e C5-0628/2000 – 2000/2105(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la seconda relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo (11317/2000 – C5-0536/2000),
- vista la relazione della Commissione sull'attuazione delle misure di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nelle relazioni esterne nel periodo 1996-1999 (COM(2000) 726 – C5-0628/2000),
- visti gli articoli 3, 6, 11 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e i suoi protocolli facoltativi, segnatamente l'articolo 19, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne e la Convenzione relativa ai diritti del bambino,
- visto il premio Sakharov per la libertà di pensiero assegnato ogni anno dal Parlamento europeo,
- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo, approvate il 16 marzo 2000⁽¹⁾, 17 dicembre 1998⁽²⁾, 12 dicembre 1996⁽³⁾, 26 aprile 1995⁽⁴⁾, 12 marzo 1993⁽⁵⁾, 12 settembre 1991⁽⁶⁾, 18 gennaio 1989⁽⁷⁾, 12 marzo 1987⁽⁸⁾, 22 ottobre 1985⁽⁹⁾, 22 maggio 1984⁽¹⁰⁾ e 17 maggio 1983⁽¹¹⁾,
- vista la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000,
- viste le sue precedenti risoluzioni sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea, segnatamente la risoluzione del 16 marzo 2000⁽¹²⁾,
- viste le sue risoluzioni del 16 marzo 2000 sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'Unione europea⁽¹³⁾ e sulla comunicazione della Commissione: «Lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei paesi candidati» (COM(1999) 256 – C5-0094/1999)⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione in materia di assistenza e di monitoraggio delle elezioni da parte dell'UE (COM(2000) 191 – C5-0259/2000)⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 dicembre 1997 sulla relazione della Commissione sull'attuazione di azioni volte a promuovere i diritti umani e i principi democratici (per l'anno 1995) (COM(1996) 672 – C4-0095/1997)⁽¹⁶⁾,

⁽¹⁾ GU C 377 del 29.12.2000, pag. 336.

⁽²⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pagg. 267 e 270.

⁽³⁾ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU C 126 del 22.5.1995, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU C 115 del 26.4.1993, pag. 214.

⁽⁶⁾ GU C 267 del 14.10.1991, pag. 165.

⁽⁷⁾ GU C 47 del 27.2.1989, pag. 61.

⁽⁸⁾ GU C 99 del 13.4.1987, pag. 157.

⁽⁹⁾ GU C 343 del 31.12.1985, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU C 172 del 2.7.1984, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU C 161 del 10.6.1983, pag. 58.

⁽¹²⁾ GU C 377 del 29.12.2000, pag. 344.

⁽¹³⁾ GU C 377 del 29.12.2000, pag. 366.

⁽¹⁴⁾ GU C 377 del 29.12.2000, pag. 376.

⁽¹⁵⁾ «Testi approvati», punto 8.

⁽¹⁶⁾ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 399.

Giovedì 5 luglio 2001

- vista la relazione speciale n. 12/2000 della Corte dei conti sulla gestione da parte della Commissione del sostegno dell'UE allo sviluppo dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi, corredata delle risposte della Commissione⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su «L'Unione europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti umani: da Roma a Maastricht e oltre» (COM(1995) 567 — C4-0568/1995)⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 dicembre 1997 sulla creazione di una struttura di coordinamento unitaria all'interno della Commissione, competente in materia di diritti umani e di democratizzazione⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi fra la Comunità e i paesi terzi (COM(1995) 216 — C4-0197/1995)⁽⁴⁾,
 - viste la sua risoluzione del 5 settembre 2000 su una diplomazia comune comunitaria⁽⁵⁾ e la comunicazione della Commissione sullo sviluppo del servizio esterno (COM(2000) 456),
 - vista la comunicazione della Commissione sulla riforma della gestione degli aiuti esterni (SEC(2000) 814),
 - visto il nuovo accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 1° marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione «La politica di sviluppo della Comunità europea» (COM(2000) 212 — C5-0264/2000)⁽⁷⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il dispositivo di reazione rapida⁽⁸⁾ e la sua posizione del 17 gennaio 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida⁽⁹⁾,
 - visti i risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo svoltasi a Vienna nel 1993 e le conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sulle donne e lo sviluppo svoltasi a Pechino nel 1994,
 - viste le conclusioni della 57^a sessione della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite,
 - visto l'articolo 163 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti umani, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0193/2001),
- A. considerando che i valori comuni quali i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto costituiscono il fondamento degli obiettivi dell'UE per la pace, lo sviluppo e la cooperazione internazionale nell'ambito della sua politica estera e della sua politica di sviluppo,
- B. considerando che l'impegno del Parlamento a difendere il rispetto dei diritti umani e il suo ruolo di guida nel sollecitare l'elaborazione di politiche comunitarie in materia di diritti umani e nel mantenere i diritti umani in una posizione preminente nell'agenda dell'UE sono messi in risalto dai costanti appelli di cittadini preoccupati per le violazioni dei diritti umani, sia all'interno che all'esterno dell'UE,

⁽¹⁾ GU C 230 del 10.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pag. 267.

⁽³⁾ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 402.

⁽⁴⁾ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.

⁽⁵⁾ «Testi approvati», punto 4.

⁽⁶⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁷⁾ «Testi approvati», punto 12.

⁽⁸⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU C 262 del 18.9.2001, pag. 141.

Giovedì 5 luglio 2001

- C. considerando che, di fronte agli attuali conflitti, all'aumento della povertà e alle continue violazioni dei diritti umani e dei principi democratici, in varie forme, in un gran numero di paesi, l'UE deve attuare, proporzionalmente al proprio peso politico ed economico, una politica più coerente riguardo alla prevenzione dei conflitti e al dialogo bilaterale e multilaterale in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione in tutte le loro sfaccettature,
- D. considerando che i recenti sviluppi, che mostrano crescenti minacce alla libertà d'espressione e alla sicurezza dei giornalisti in molti paesi, sollevano serie preoccupazioni,
- E. considerando che i diritti umani sono universali e che il principio di sovranità non dovrebbe negare all'UE il diritto di cercare di influenzare — ed eventualmente di intervenire — per porre fine alle brutali e sistematiche violazioni dei diritti umani che comportano gravi conseguenze umanitarie,
- F. considerando che i diritti umani e la democratizzazione in altri paesi rappresentano una questione di interesse europeo e considerando che l'Unione deve sostenere le proprie politiche, le dichiarazioni e il dialogo con progetti di cooperazione che faciliteranno i miglioramenti in loco,
- G. considerando che il succitato accordo di partenariato ACP-CE prevede nuovi settori di dialogo politico e di consultazione politica quali la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, il buon governo, la lotta contro la corruzione e l'emigrazione forzata nonché la parità fra i sessi; considerando che questo accordo rafforza il ruolo dell'Assemblea parlamentare nella promozione del processo democratico,
- H. considerando che la coerenza e la solidità della politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia devono essere garantite attraverso il rafforzamento della cooperazione e del dialogo fra le istituzioni comunitarie e che il ruolo del Parlamento europeo nella politica dell'UE in materia di diritti umani dovrebbe essere maggiormente orientato, alla luce del recente sviluppo di strumenti e meccanismi di politica dei diritti umani da parte del Consiglio e della Commissione, verso il controllo delle politiche di tali istituzioni,
- I. considerando che i risultati dei forum sui diritti umani, e segnatamente della conferenza di Venezia del maggio 2000 sul tema «L'Unione europea e il ruolo centrale dei diritti umani e dei principi democratici nelle relazioni con i paesi terzi», hanno messo in evidenza la necessità di garantire la trasparenza e la continuità di tutti gli strumenti disponibili per trattare situazioni inerenti ai diritti umani,
- J. considerando che la succitata relazione della Commissione risponde alla richiesta del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei partner della società civile di una maggiore responsabilità nell'utilizzazione dei finanziamenti comunitari,
- K. considerando che la riforma della gestione degli aiuti esterni voluta dalla Commissione è intesa a migliorare sostanzialmente la velocità della distribuzione, la qualità e il profilo (visibilità) dell'assistenza esterna dell'Unione europea dal momento che la crescita esponenziale del volume degli aiuti non è stata accompagnata dalle opportune modifiche a livello di risorse umane, di strutture e di strumenti di gestione,

Strategia dell'UE sui diritti umani

1. sottolinea il fatto che il rispetto dei diritti umani dovrebbe costituire parte integrante e prioritaria delle attività dell'UE, compresi gli sforzi dell'UE di prevenzione dei conflitti e che le questioni attinenti ai diritti umani devono essere affrontate apertamente e con efficacia nei dialoghi finalizzati alla costruzione della pace e negli accordi con i paesi terzi; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di elaborare strategie in materia di diritti umani più focalizzate tematicamente (ad esempio bambini, impunità), includendo sistematicamente nei rispettivi programmi di lavoro sezioni su politiche ed azioni chiaramente definite per promuovere i diritti umani e la democrazia;

2. si compiace delle iniziative e delle prese di posizione assunte dal Consiglio dell'Unione europea sotto la Presidenza svedese che hanno portato all'adozione — nell'ambito della riunione della commissione ONU per i diritti dell'uomo di Ginevra — di risoluzioni, decisioni e dichiarazioni sulle questioni sollevate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 18 gennaio 2001⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU C 262 del 18.9.2001, pag. 233.

Giovedì 5 luglio 2001

3. deplora tuttavia che il Consiglio non abbia presentato risoluzioni sui diritti dell'uomo in Cina come richiesto da questo Parlamento nelle sue risoluzioni del 18 gennaio 2001 e 5 aprile 2001⁽¹⁾;
4. ritiene che lo strumento della strategia possa essere utile solo se concepito in modo tale da apportare alla politica dell'UE in materia di diritti umani e democratizzazione un reale valore aggiunto; concorda pertanto nel chiedere che in essa siano definite priorità annuali specifiche, anche limitate, ma ben definite e verificabili; che la definizione delle priorità sia sempre accompagnata dalla indicazione delle misure per la trasposizione di quelle nella realtà, ad opera delle varie istituzioni comunitarie e degli Stati membri, e che la strategia nel suo insieme venga sottoposta a revisione annuale; infine, che con tale strategia sia migliorata la sinergia e la coerenza fra tutte le politiche dell'Unione con ricadute in questo settore;
5. auspica che gli orientamenti adottati il 26 febbraio 2001 dal Consiglio affari generali migliorino l'efficacia e la concorrenza delle strategie comuni dell'Unione, che costituiscono un importante strumento per promuovere in modo più coerente gli interessi dell'Unione, compreso il rispetto dei diritti umani e il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto;
6. invita il Consiglio e le future Presidenze di turno a sviluppare un approccio coerente dell'Unione europea basato su tali orientamenti;
7. sottolinea l'importanza della strategia e dell'azione dell'Unione europea nell'ambito della Cinquantottesima sessione della Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU che si svolgerà a Ginevra nel 2002;
8. constata una maggiore responsabilità dell'Unione europea derivante dal fatto che gli Stati Uniti non sono stati rieletti in qualità di membro della Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU;
9. sottolinea inoltre che, in vista di una strategia politica a lungo termine, gli strumenti principali dell'Unione — cooperazione allo sviluppo, assistenza umanitaria, clausole sui diritti umani negli accordi di partenariato e di cooperazione, utilizzazione dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa per la democrazia e i diritti umani — dovrebbero essere ispirati da un principio comune, segnatamente la necessità di utilizzare tutti gli strumenti al fine di finanziare le modifiche più vantaggiose in modo autosufficiente;
10. invita pertanto la Commissione a valutare sistematicamente se l'azione dell'UE è in grado di promuovere la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani nei paesi terzi, sulla base di una valutazione approfondita per paese ed un'analisi sistematica ex ante delle azioni pertinenti, possibilmente con l'ausilio di specialisti di livello internazionale e delle organizzazioni non governative locali e internazionali; ritiene che strategia e strumenti debbano essere adeguati con flessibilità e che si debbano creare meccanismi di controllo e di valutazione dei risultati;
11. chiede inoltre alla Commissione di inserire nei suoi documenti strategici per paese un richiamo alla necessità di lanciare campagne di promozione dei diritti umani e della democrazia e di trasmettere sistematicamente questi documenti al Parlamento europeo;
12. sottolinea la necessità di un'efficiente politica comunitaria nel settore della gestione delle crisi, che dovrebbe basarsi in primo luogo sull'uso tempestivo di tutti i mezzi disponibili per la prevenzione dei conflitti, quali il dispositivo di reazione rapida di recente istituzione, su un dialogo politico sostenuto che affronti la tematica delle violazioni dei diritti umani e su una stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali interessate (ONU, OSCE, OUA, e così via);

Condizionalità e diplomazia internazionale per i diritti umani

13. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che numerosi accordi internazionali ai quali l'UE è vincolata e che includono clausole sui diritti umani non contengano norme di attuazione del meccanismo di sospensione, come previsto nell'accordo di partenariato ACP-UE, ed insiste pertanto che, laddove necessario, dovrebbero essere adottati opportuni regolamenti;
14. prende atto che la Commissione ha formalmente il diritto esclusivo di iniziativa per quanto riguarda l'invocazione della clausola sui diritti umani, ma invita la Commissione a rispettare le richieste del Parlamento relative all'avvio delle consultazioni previste nella procedura di sospensione;

⁽¹⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 16.

Giovedì 5 luglio 2001

15. ritiene che i criteri di attuazione della clausola debbano essere applicati con flessibilità; sottolinea tuttavia che l'interpretazione di tali clausole in senso positivo e con flessibilità non dovrebbe mai divenire una giustificazione o un pretesto per non agire, in particolare nei casi di gravi violazioni dei diritti umani o di tortura, casi sui quali non si può transigere in nessuna circostanza;
16. ribadisce che le attuali politiche che prevedono sanzioni generiche devono essere sostituite da politiche di sanzioni mirate, affinché siano meglio adeguate alla situazione specifica del paese interessato; sollecita il Consiglio e la Commissione a sviluppare ulteriori strumenti e meccanismi per colpire i beni illegalmente espropriati dai capi di governi corrotti e dal loro entourage, e di promuovere il coordinamento degli sforzi internazionali per restituire tali beni al paese di origine non appena sia stato avviato un effettivo processo di democratizzazione;
17. invita gli Stati membri ad agire in coerenza con le misure dell'Unione nel settore delle relazioni esterne e, in particolare, di sospendere la loro cooperazione bilaterale con il paese interessato nel momento in cui l'Unione sospende la propria cooperazione e per la stessa durata;
18. ritiene che il dialogo politico dovrebbe riflettere un reale partenariato in cui entrambe le parti possano imparare reciprocamente; invita il Consiglio a giungere ad un accordo con i paesi partner per affrontare nei suoi dialoghi questioni relative ai diritti umani e alla democrazia, allo Stato di diritto, al rispetto delle minoranze, al buon governo e alla parità fra i sessi su base sistematica e regolare;
19. chiede al Consiglio di formulare obiettivi concreti per il dialogo sui diritti umani, di garantire che i risultati siano valutati con regolarità e che il Parlamento sia informato sistematicamente dell'ordine del giorno e dei risultati;
20. chiede al Consiglio e alla Commissione di vegliare alla coerenza della propria azione esterna anche al di là dell'esistenza o meno di accordi e clausole sospensive o attuative sul rispetto dei diritti dell'uomo;

Parlamento europeo e cooperazione interistituzionale

21. decide di avviare al proprio interno una riflessione sulle modalità con cui i suoi organi competenti, a partire dalla commissione responsabile, seguono attualmente il tema dei diritti dell'uomo e della democrazia, e questo al fine di valutare se e come la propria struttura debba essere migliorata;
22. raccomanda l'elaborazione di procedure volte a consentire di seguire in modo coordinato e coerente i singoli casi di violazione dei diritti umani presentate attraverso risoluzioni in plenaria, attraverso la propria commissione competente e il gruppo di lavoro sui diritti umani nonché attraverso le delegazioni interparlamentari e le commissioni parlamentari miste;
23. chiede alla propria commissione competente di incaricare uno o più dei suoi membri del controllo coordinato e coerente dei singoli casi di violazioni di diritti umani portati alla luce tramite risoluzioni in Aula o tramite gli organi parlamentari pertinenti e di garantire un miglior coordinamento con il lavoro svolto da altre commissioni nel campo dei diritti dell'uomo; ritiene che i rappresentanti così designati potrebbero anche agire da rappresentanti ufficiali del Parlamento per i diritti umani nei confronti del mondo esterno, in particolare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni internazionali;
24. invita la Presidenza ad organizzare, con i rappresentanti di questo Parlamento, pre-sessioni del gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM) ed incontri, in vista della commissione annuale dell'ONU sui diritti umani;
25. ribadisce la propria richiesta rivolta all'Alto rappresentante/Segretario generale della PESC di presentare una relazione annuale al Consiglio e a questo Parlamento sui risultati del coordinamento delle posizioni e delle politiche degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali, insieme alla posizione e alle politiche dell'Unione sulle questioni concernenti i diritti umani e la democrazia;
26. invita l'Alto Rappresentante/Segretario Generale della PESC e la Commissione a discutere in anticipo con questo Parlamento gli orientamenti e le priorità annuali dell'Unione per la prevenzione dei conflitti; chiede alla Commissione di presentargli una relazione di valutazione generale delle azioni e dei progetti attuati in base al dispositivo di reazione rapida, indicando segnatamente gli importi, la loro natura e il partner in questione;

Giovedì 5 luglio 2001

27. rammenta che il controllo delle situazioni inerenti ai diritti umani dovrebbe essere un compito essenziale della cellula di programmazione politica e di allarme tempestivo e invita l'Alto rappresentante/Segretario generale della PESC ad informarlo sulle attività della task force «questioni orizzontali» che si occupa di diritti umani e di prevenzione dei conflitti;

28. invita il Consiglio a nominare un alto funzionario di collegamento per le relazioni esterne, non solo in veste di partecipante, ma anche di oratore alle riunioni della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo; invita il Consiglio a rispondere per iscritto alla relazione annuale di questo Parlamento sui diritti umani;

29. sottolinea inoltre che le relazioni congiunte che devono essere redatte dalle missioni e dalle delegazioni dell'UE interessate potrebbero essere rese nettamente più coerenti in termini di valutazione della situazione dei diritti umani nei paesi terzi e dovrebbero fare riferimento alle raccomandazioni del Parlamento europeo; ritiene che il coordinamento dei metodi di lavoro dovrebbe essere esteso alle relazioni congiunte trasmesse alle capitali degli Stati membri e al Parlamento europeo;

30. sottolinea che la formazione del personale delle missioni dell'UE nonché del personale della Commissione delle DG Relex, Sviluppo e di ECHO e in particolare delle delegazioni, dovrebbe fornire una preparazione di base nelle questioni relative ai diritti umani ed alla democrazia; invita la Commissione a predisporre un bilancio sufficiente per questa formazione;

31. sottolinea che la seconda relazione annuale dell'UE sui diritti umani, pur fornendo informazioni più ampie sulle attività dell'UE, non contiene tuttora un resoconto delle attività in materia di diritti umani realizzate dagli Stati membri (collegamento alle relazioni nazionali sui diritti umani e agli organismi attivi nel settore del rispetto dei diritti umani) né del seguito riservato alle iniziative e alle dichiarazioni di questo Parlamento;

32. accoglie positivamente gli sforzi compiuti per riportare maggiori dettagli e informazioni di base, ma incoraggia il Consiglio ad essere più autocritico nelle relazioni sulle politiche e nelle valutazioni dei risultati, consentendo un vaglio democratico, segnatamente da parte del Parlamento europeo;

33. deplora che il secondo forum sui diritti umani nel dicembre 2000 sia conciso con la plenaria del Parlamento europeo e insiste sul miglioramento del coordinamento fra le istituzioni per garantire un'ampia partecipazione dei propri deputati; invita la Presidenza e la Commissione ad organizzare i futuri forum sui diritti umani a Bruxelles al fine di facilitare la partecipazione del Parlamento europeo;

34. invita la Presidenza belga e la Commissione a incentrare l'attenzione del prossimo forum in materia di diritti umani sulla tratta delle bianche, l'asilo, l'immigrazione e il traffico di esseri umani;

35. accoglie positivamente al riguardo la richiesta formulata dal Commissario Patten, in occasione della riunione informale del Consiglio a Nyköping l'8 maggio 2001, di non giudicare i paesi terzi con due pesi e due misure nell'attuazione di una politica coerente dei diritti dell'uomo; accoglie inoltre con soddisfazione la comunicazione della Commissione, dell'8 maggio 2001, sulla promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione nei paesi terzi, quale utile base di discussione;

36. chiede al Consiglio di istituire un sito Web sui diritti umani; accoglie con favore, in questo contesto, i progressi compiuti dalla DG Relex della Commissione; sottolinea l'utilità di un sito web sui diritti umani gestito congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione sul server Europa;

Dialogo con le organizzazioni non governative per i diritti umani e la democrazia

37. tiene conto dell'importanza delle ONG quali partner dell'UE e dei governi degli Stati membri nel dibattito politico sui diritti umani e la democrazia e nell'attuazione di programmi nei paesi terzi; chiede, pertanto, alla Commissione di coinvolgere le ONG in veste di partner che cooperano al dialogo politico e non semplicemente di operatori che attuano le azioni comunitarie di sostegno ai diritti umani e alla democrazia, ritiene nel contempo necessario che la Commissione assicuri che tutte le ONG con le quali coopera, rispettino i requisiti universali di trasparenza e indipendenza;

Giovedì 5 luglio 2001

38. raccomanda di istituire dialoghi e meccanismi di consultazione fra le ONG e le istituzioni dell'UE e attende la comunicazione della Commissione sul rafforzamento delle relazioni con le ONG;
39. riconosce l'importante contributo delle ONG nel fornirgli informazioni per la preparazione delle sue iniziative e dichiarazioni, in particolare le risoluzioni d'urgenza; approva in particolare l'attività del gruppo di contatto sui diritti umani che si riunisce mensilmente;

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

40. si congratula con l'Alto commissario per i diritti umani, sig.ra Mary Robinson, per avere conferito ai diritti umani un ruolo centrale nel sistema dell'ONU mettendo l'accento sul concetto dei diritti umani nella loro accezione più ampia — economici e sociali nonché civili e politici;
41. condivide l'obiettivo fissato dal Segretario generale delle Nazioni Unite di dare ai diritti umani un ruolo centrale in ogni attività delle Nazioni Unite e sottolinea l'esigenza di un adeguato finanziamento per l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani;
42. esorta il Consiglio e la Commissione a cooperare con gli organismi e i meccanismi speciali dell'ONU al fine di tener conto delle loro osservazioni e raccomandazioni, nonché a cercare di contribuire ulteriormente ad un'azione dell'UE coerente e coesiva nel quadro delle organizzazioni internazionali; ritiene che le strutture e la cooperazione debbano essere sviluppate in modo da garantire la complementarità e la compatibilità degli sforzi comuni; incoraggia gli Stati membri dell'Unione europea ad aderire al più presto alle convenzioni delle Nazioni Unite in materia;
43. ribadisce la sua richiesta al Consiglio e agli Stati membri di sostenere la proposta avanzata a livello ONU che i paesi che aderiscono agli strumenti dell'ONU sui diritti umani dovrebbero estendere un invito permanente a tutti i relatori speciali dell'ONU competenti in materia;

Attuazione del bilancio sui diritti umani

44. ricorda che l'articolo 274 del trattato conferisce alla sola Commissione la responsabilità per l'esecuzione del bilancio e ciò come stabilito dall'autorità di bilancio;
45. sottolinea l'importanza di coinvolgerlo nell'elaborazione di orientamenti e nel monitoraggio dell'attuazione dei programmi concernenti i diritti umani e la democrazia; invita la Commissione a discutere con il proprio gruppo di lavoro sui diritti umani le priorità politiche annuali per le spese di bilancio nel campo dei diritti umani formulate nel contesto di una strategia globale dell'UE;
46. accoglie positivamente l'aumento del bilancio per i diritti umani (capitolo B7-70) per il 2001 ma nota con preoccupazione che i dati sull'attuazione dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo non sono soddisfacenti; ribadisce che l'Unione europea deve tenere fede ai propri impegni politici;
47. auspica che l'intenzione della Commissione di definire obiettivi di efficacia per l'attuazione dell'Iniziativa europea per i diritti dell'uomo e la democrazia (capitolo B7-70) porti a migliori risultati, faciliti il processo di valutazione e contribuisca a un valido utilizzo dei soldi dei contribuenti;
48. ribadisce la propria convinzione che il Fondo europeo di sviluppo deve essere integrato nel bilancio generale dell'Unione europea al fine di aumentare la trasparenza e migliorare l'assegnazione delle risorse;
49. sottolinea la necessità di migliorare la capacità di gestione dei programmi e, se necessario, di riesaminare l'assegnazione delle risorse umane; insiste sul fatto che l'attuazione del succitato capitolo B7-70 deve riflettere l'importanza che il Parlamento europeo e i cittadini europei annettono alla promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia;
50. invita la Commissione a trasmettergli una relazione sui progressi della riforma della gestione degli aiuti esterni e di pubblicare ogni anno, perché sia trasmessa tempestivamente all'autorità di bilancio che ne dovrà tener conto, la relazione sull'attuazione delle misure finanziate attraverso l'Iniziativa europea per la

Giovedì 5 luglio 2001

democrazia e i diritti umani; ritiene che si dovrebbero compiere ulteriori progressi per realizzare una completa valutazione dei progetti, predisponendo orientamenti e regole, segnatamente per quanto riguarda la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia, l'impatto e la sostenibilità, l'efficienza dei costi nonché i lati positivi e negativi del cofinanziamento con altri partner internazionali;

51. approva gli sforzi della Commissione di decentrare e devolvere la gestione dell'assistenza esterna alle delegazioni della Commissione e, se del caso, alle autorità dei paesi terzi, al fine di migliorare la velocità e la qualità della gestione degli aiuti comunitari; ritiene che le autorità dei paesi terzi non dovrebbero essere associate al processo decisionale concernente la concessione di finanziamenti al titolo dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani;

52. accoglie positivamente gli sforzi di EuropeAid per rafforzare la trasparenza e il servizio all'utente; raccomanda che sia migliorato il sito web sul finanziamento alle attività in materia di diritti umani e democrazia, includendovi i progetti selezionati e le relazioni di valutazione;

53. sottolinea l'importanza di standardizzare le procedure di attuazione nonché i simboli utilizzati dalle organizzazioni che partecipano alla fornitura degli aiuti dell'UE;

54. raccomanda alla Commissione di istituire una linea dedicata e un indirizzo di posta elettronica per ottenere informazioni sulle procedure di richiesta delle sovvenzioni nonché di organizzare seminari sul sistema dei contributi comunitari alle ONG locali, collegato all'attuazione dei microprogetti attinenti i diritti umani e la democrazia;

Sviluppo

55. ricorda che i diritti dell'uomo comprendono i diritti sociali, economici e culturali, il diritto alla pace, ad un ambiente sano nonché il diritto allo sviluppo; ritiene che lo sviluppo altro non sia che la realizzazione di tali diritti;

56. osserva che rispettare i diritti dell'uomo significa anche lasciare agli Stati interessati la possibilità di scegliere il loro di sviluppo nel quadro di strutture politiche stabili, per uno sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile, fondato sul potenziale economico e strategico del paese in questione;

57. si congratula con i governi degli Stati membri che hanno cancellato o ridotto unilateralmente il debito dei paesi più poveri ed esorta quanti non l'hanno ancora fatto a seguire il loro esempio;

58. deplora in particolare i tragici conflitti, le guerre civili e i contrasti interetnici che costituiscono la causa principale delle violazioni dei diritti dell'uomo;

59. sottolinea che i diritti dell'uomo costituiscono un tema centrale sia della politica di sviluppo dell'UE sia dell'accordo di Cotonou;

60. sottolinea l'esigenza di porre fine alle disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne e delle ragazze nelle legislazioni nazionali, di assicurare a tutti, indipendentemente dal sesso, un accesso paritario all'istruzione (primaria e superiore), al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria, ecc.;

61. ricorda il suo sostegno alla definizione di norme sociali eque nel settore dell'attività economica e il suo impegno a partecipare agli sforzi nel quadro della lotta contro lo sfruttamento del lavoro in tutto il mondo;

Rispetto della libertà di espressione e del giornalismo indipendente

62. sollecita il Consiglio e la Commissione a dare priorità alle questioni inerenti alla libertà di stampa ed in particolare alla sicurezza ed indipendenza dei giornalisti;

63. invita il Consiglio e la Commissione ad agire sempre con tempestività e risolutezza ogni qualvolta si verificano in qualsiasi parte del mondo casi di scomparsa, tortura e intimidazione di giornalisti;

64. sottolinea l'inalienabile diritto a un processo equo di tutti i giornalisti arrestati e chiede che i processi intentati contro giornalisti ovunque nel mondo siano accessibili ad osservatori della comunità internazionale;

Giovedì 5 luglio 2001

65. chiede l'adozione di misure concrete e l'assegnazione di risorse sufficienti per prevenire gli attacchi contro giornalisti; chiede la realizzazione di rigorosa inchiesta su tali attacchi per consegnare i responsabili alla giustizia e risarcire le vittime; rammenta che gli Stati hanno l'innegabile dovere di proteggere i mezzi di comunicazione dagli attacchi e di garantire che i colpevoli non restino impuniti;
66. invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi, nel limite del possibile, per far sì che a coloro che sono vittime di violazioni della libertà di stampa non siano frapposti, per questo motivo, ulteriori ostacoli alla loro libertà di movimento nell'UE o in paesi diversi da quello in cui hanno subito il torto;
67. sollecita il Consiglio e la Commissione ad assistere i mezzi di comunicazione in zone pericolose avvalendosi dell'esperienza di professionisti locali e di gruppi di giornalisti internazionali; chiede l'elaborazione di proposte intese alla creazione di centri di assistenza per i mezzi d'informazione, ad esempio in Colombia e a Timor Est, per consentire alle organizzazioni locali di far fronte alle loro difficoltà;
68. raccomanda al Consiglio e alla Commissione di sostenere l'adozione e l'attuazione di codici di condotta per la sicurezza nel giornalismo;
69. condanna ogni forma di censura e raccomanda di dare priorità alla promozione della libertà di espressione, di informazione e di stampa e all'accesso della popolazione ai documenti pubblici; sottolinea che nelle relazioni politiche ed economiche con i paesi terzi deve essere applicato il principio di condizionalità al rispetto dei diritti umani, compresa la libertà di espressione;
70. sottolinea che uno Stato democratico e moderno presuppone una forte società civile e mezzi di comunicazione liberi, fermo restando il libero accesso di ogni cittadino all'informazione tramite mezzi di comunicazione indipendenti;
71. chiede un'analisi approfondita degli ostacoli che si frappongono alla libertà dei mezzi d'informazione, una revisione di tutte le leggi e dei regolamenti che influenzano l'accesso all'informazione e l'esercizio del giornalismo, comprese le leggi sulla calunnia, la diffamazione e l'eversione;
72. chiede che si continui a controllare l'attuazione della legislazione in materia di libertà di espressione; in proposito, raccomanda al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per il coordinamento e la complementarità delle misure con altre istituzioni internazionali, quali le Nazioni Unite, il rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei mezzi di comunicazione, le ONG, le associazioni e i sindacati dei giornalisti;
73. invita i governi a garantire il libero accesso alle informazioni e li sollecita ad adottare una normativa sulla libertà di informazione in linea con le regole internazionali per garantirne l'attuazione;
74. deplora le violazioni dei diritti umani commesse dalle truppe russe in Chechnya; chiede con urgenza agli Stati membri UE e ai membri del Consiglio d'Europa di portare il caso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
75. chiede ai governi di non interferire nelle attività dei mezzi di comunicazione né di abusare delle misure legali per limitarne la libertà; sollecita i governi a lottare contro l'eccessiva concentrazione dei media, a rivedere leggi sulla diffamazione draconiane e sproporzionate, e a garantire un sistema giusto e trasparente di concessione delle licenze nonché un equo controllo della diffusione delle informazioni;
76. esorta tutti i paesi, che hanno preso misure volte a controllare e limitare l'uso delle tecnologie moderne, a garantire ai loro cittadini il diritto di utilizzare liberamente la posta elettronica e Internet senza essere soggetti a censura;
77. chiede ai governi di assicurare la libertà di comunicazione ossia la protezione a quanti diffondono informazioni nel pubblico interesse, e di garantire ovunque per legge il diritto dei giornalisti a non rivelare fonti d'informazione riservate;
78. esprime preoccupazione per la progressiva concentrazione dei mezzi di informazione e il conseguente rischio di scomparsa di media privati ed indipendenti in Russia; auspica, inoltre, che le difficili condizioni in cui i giornalisti ucraini si sono ritrovati nel recente passato siano presto risolte a favore di una stampa libera e indipendente;

Giovedì 5 luglio 2001

79. chiede ai governi di promuovere un ambiente economico e legislativo positivo per i mezzi di comunicazione, di attuare azioni che garantiscano i diritti del lavoro e i diritti sociali dei giornalisti, minori oneri finanziari sui mezzi d'informazione (tasse, autorizzazioni) e di incoraggiare l'estensione delle linee di telecomunicazione alle zone rurali e in altre zone in cui scarseggiano i servizi; raccomanda che le informazioni governative siano diffuse su Internet;

80. sollecita l'adozione di azioni adeguate per trasformare le emittenti controllate dagli Stati in emittenti del servizio pubblico libere, attraverso cui si rifletta il pluralismo della società; manifesta pertanto una particolare inquietudine per gli sviluppi in Russia, in cui si delinea una tendenza verso l'uniformizzazione dell'informazione critica nei confronti del governo;

81. raccomanda ai governi di assicurare il libero accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di creare le infrastrutture giuridiche, professionali, tecniche e didattiche per il loro uso;

82. raccomanda ai governi di assicurare la trasparenza e l'equità nella distribuzione delle risorse tecniche e finanziarie in tutti i settori pubblici;

83. sollecita i governi ad agire per combattere l'indebita commercializzazione dei mezzi di comunicazione e ad adottare regole antitrust che riconoscano lo speciale valore sociale, culturale e democratico dell'informazione;

84. raccomanda ai governi di garantire alle minoranze etniche, religiose, culturali e linguistiche e ad altri gruppi vulnerabili un effettivo accesso ai media, e ricorda che in base al diritto internazionale gli Stati hanno il dovere di promuovere il pluralismo e la diversità delle fonti d'informazione;

85. sollecita la Commissione ad attuare strategie per rafforzare la qualità dei mezzi di comunicazione attraverso programmi di formazione; approva e sostiene gli sforzi compiuti da organizzazioni indipendenti di professionisti dei mezzi di comunicazione che stanno elaborando un codice di autoregolamentazione per garantire una responsabilità più equa;

86. chiede alla Commissione di adoperarsi affinché sia introdotto a livello nazionale un codice etico giornalistico nell'intento di impedire che i mezzi di comunicazione non si trasformino in strumenti di propaganda, di promozione della violenza, discriminazione, intolleranza e odio;

87. sottolinea che il diritto alla tutela della vita privata e dei dati personali dovrebbe essere oggetto di una scrupolosa protezione e che si dovrebbero combattere la criminalità informatica e altri abusi delle nuove tecnologie;

Diritti umani e diritti delle minoranze nel contesto dell'allargamento dell'UE

88. sollecita i paesi candidati ad accelerare il miglioramento dei sistemi carcerari e la riforma del sistema giudiziario, delle procedure penali e del codice penale, laddove necessario, per abbreviare i termini di detenzione preventiva e per garantire l'assistenza legale statale; invita la Commissione a rafforzare le misure intese alla costruzione delle capacità istituzionale, compresa la formazione, per potenziare il funzionamento democratico degli organi incaricati dell'applicazione delle leggi;

89. deplora che in numerosi paesi candidati le minoranze Rom siano ancora soggette a gravi discriminazioni sul mercato del lavoro, nell'ambito dell'istruzione, nei contatti con le autorità e nella società civile e siano oggetto di attacchi da parte della polizia e di violenze razziste; ritiene che il cambiamento dell'atteggiamento della popolazione nei confronti dei Rom rivesta un'importanza fondamentale per l'emancipazione di questi ultimi;

90. accoglie positivamente l'elaborazione di piani d'azione per l'integrazione sociale e politica dei Rom da parte dei governi di Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia, ma osserva che non sono stati compiuti progressi significativi; sollecita il governo rumeno a seguire questa direzione; sprona i governi di questi paesi, il Consiglio e la Commissione ad assegnare risorse adeguate per l'attuazione di queste strategie e ad associare strettamente le comunità Rom e le autorità locali alle fasi di attuazione, di controllo e di aggiustamento dei programmi e progetti;

Giovedì 5 luglio 2001

91. accoglie favorevolmente i tentativi del governo rumeno di abolire legislazioni repressive nei confronti di minoranze sessuali e ricorda ai legislatori rumeni che i diritti umani fondamentali non saranno negoziabili in nessuna circostanza;
92. approva l'adozione di un programma nazionale per l'integrazione sociale in Lettonia e di programmi analoghi per l'integrazione della popolazione russofona negli altri Stati baltici; sollecita le rispettive autorità ad accelerare l'attuazione dei programmi in termini di disposizioni giuridiche, istituzioni e stanziamenti finanziari;
93. invita il governo slovacco a migliorare la propria politica e le sovvenzioni nel settore culturale a favore della diversità culturale e del mantenimento del patrimonio culturale delle minoranze nazionali; invita la Commissione a controllare attentamente l'attuazione della legge sull'uso delle lingue minoritarie nelle comunicazioni ufficiali;
94. esorta il governo rumeno ad applicare pienamente e con tutta la forza del diritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, quale requisito sine qua non per l'adesione;
95. sollecita la Commissione a sollevare esplicitamente la questione delle violazioni dei diritti umani contro la popolazione curda nel contesto del partenariato per l'adesione della Turchia; esorta il governo turco ad assicurare il ritorno in condizioni di sicurezza nella Turchia sudorientale degli oltre 500.000 cittadini curdi espulsi; approva le intenzioni di riforma del governo e sollecita la loro traduzione in misure concrete; chiede alla Turchia, come ulteriore passo positivo, di firmare e ratificare la convenzione quadro europea per la tutela delle minoranze nazionali; esorta la Turchia a porre fine alla tortura e ai maltrattamenti, nonché all'impunità per queste violazioni dei diritti umani; esorta la Turchia a proteggere i difensori dei diritti umani dalle persecuzioni; invita la Turchia ad abolire la pena capitale, e ad adottare con urgenza misure tese al miglioramento effettivo della situazione nelle carceri; invita il governo turco a conformarsi anche alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 maggio 2001, che ha condannato la Turchia per gravi violazioni dei diritti umani a Cipro;
96. invita la Commissione a insistere nell'ambito del dialogo politico con la Turchia sulla necessità di intraprendere un'azione decisa volta a impedire un ulteriore deterioramento dei diritti dell'uomo nella parte occupata di Cipro, e in particolare della libertà di stampa;
97. esorta il governo turco a abrogare tutti gli ostacoli giudiziari e burocratici che gravano sulle minoranze cristiane i cui membri sono privati del loro legittimo diritto alle loro proprietà in Turchia; considera indispensabile che le minoranze tornino a poter disporre dei propri seminari religiosi per istruire il proprio clero;
98. chiede al Consiglio e alla Commissione di proseguire i loro sforzi volti al miglioramento dell'efficacia dei programmi relativi al rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle minoranze nei paesi candidati; chiede di facilitare la partecipazione delle parti sociali, delle ONG, delle autorità locali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali alle fasi di programmazione, attuazione e controllo di questi programmi;

Raccomandazioni su altri temi che richiedono un intervento internazionale urgente

99. esorta la Commissione e gli Stati membri ad elaborare una politica più attiva nel campo delle responsabilità sociali corporative per quanto concerne i diritti umani e ribadisce la sua esortazione a promuovere l'applicazione delle convenzioni OIL per prevenire lo sfruttamento sociale e segnatamente la convenzione OIL n. 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile; sottolinea la necessità di una valutazione dal punto di vista dell'impatto dei diritti umani di questo aspetto della politica commerciale dell'UE; sottolinea l'importanza di codici di condotta sui diritti umani per le imprese, quali gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali e le convenzioni OIL sui diritti dei lavoratori;
100. chiede all'UE, ai suoi Stati membri e agli altri paesi coinvolti di adottare adeguate misure multidisciplinari contro il traffico organizzato di esseri umani, in particolare di donne e bambini, che comprendano la protezione delle vittime, l'informazione a potenziali immigranti sul rischio di traffico e di sfruttamento e l'utilizzazione di programmi quali TACIS;

Giovedì 5 luglio 2001

101. sollecita tutti gli Stati a ratificare senza riserve e ad attuare la succitata Convenzione sull'eliminazione delle forme di discriminazione contro le donne, compreso il protocollo facoltativo nonché ad eliminare le riserve relative alla Convenzione; sollecita Stati, come l'Arabia Saudita, a porre fine alle persistenti discriminazioni dopo la ratifica; condanna in particolare la pratica degli «omicidi d'onore» in Giordania e in Pakistan; esorta tutti i governi a promulgare legislazioni contro tutte le forme di violenza domestica e ad astenersi dall'invocare considerazioni religiose o culturali per evitare obblighi in proposito;

102. denuncia l'esistenza di regimi oscurantisti che, in particolare in Afghanistan, giustificano violenze morali e fisiche d'altri tempi, beffandosi dei più elementari diritti umani, in particolare di quelli delle donne;

103. denuncia in particolare l'introduzione di un distintivo giallo che devono portare i cittadini non musulmani dell'Afghanistan e chiede l'immediata revoca di questo obbligo;

104. esorta la Presidenza a svolgere un ruolo attivo negli imminenti negoziati di pace, sotto l'egida delle Nazioni Unite, con i Taliban e le altre parti del conflitto in Afghanistan; sottolinea la necessità di aumentare la pressione internazionale contro questo regime e i paesi che lo sostengono, in particolare l'Arabia Saudita, il Pakistan e gli Emirati Arabi Uniti, bloccando tutte le consegne di armi e decretando un embargo commerciale; esorta la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per migliorare la situazione dei profughi afgani in Pakistan;

105. chiede che la mutilazione genitale femminile sia pienamente riconosciuta come violazione dei diritti umani; esorta i governi interessati a vietare la mutilazione genitale femminile e assicurare la riabilitazione e il trattamento delle vittime; chiede che sia fornita adeguata protezione alle donne che chiedono asilo a causa della minaccia di mutilazione fisica;

106. chiede all'UE di sollecitare l'ONU a commissionare un importante studio internazionale sulla violenza contro i minori, tenendo in debito conto la violenza istituzionale e domestica, suggerendo rimedi e mezzi di riabilitazione; osserva che gli Stati Uniti e la Somalia sono gli unici paesi a non avere ancora ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo;

107. accoglie positivamente la conclusione e l'adozione del protocollo facoltativo alla succitata Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la partecipazione dei minori a conflitti armati; chiede agli Stati membri dell'UE di ratificare questo protocollo senza riserve e di adottare senza riserve la legislazione che vieta il reclutamento e il rapimento dei minori di anni 18 per scopi militari, come accade ad esempio in Sudan e in Uganda; chiede la creazione di un efficace tribunale speciale in Sierra Leone per processare i responsabili dei più gravi abusi dei diritti umani fin dal 1991;

108. approva gli orientamenti della politica comunitaria sulla pena di morte nei confronti dei paesi terzi; ribadisce che la pena capitale imposta ai minori di 18 anni e ai ritardati mentali contravviene al Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché al diritto internazionale consuetudinario; chiede a tutti gli Stati di procedere ad una moratoria di tutte le esecuzioni al fine di abolire completamente la pena di morte e ribadisce fermamente la richiesta rivolta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran e ad altri Stati di porre fine immediatamente a tutte le esecuzioni;

109. chiede all'UE di lavorare urgentemente all'elaborazione di una convenzione sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate ed esprime la sua più profonda preoccupazione per l'allarmante tasso di sparizioni in Cecenia e in Algeria; chiede alla Colombia di smantellare i gruppi paramilitari e di porre fine all'impunità;

110. accoglie favorevolmente l'adozione degli orientamenti della politica dell'UE nei confronti di paesi terzi per quanto concerne la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti quale passo decisivo per rendere l'eliminazione della tortura un obiettivo chiave della politica dell'UE in materia di diritti umani; incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea ad applicare rigorosamente tali orientamenti; esorta l'UE a prendere misure per garantire al relatore delle Nazioni Unite sulla tortura l'accesso ai paesi parti di accordi UE di partnership e di associazione;

111. esorta tutti gli Stati che non lo abbiano ancora fatto a ratificare in linea prioritaria la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; invita tutti gli Stati a promuovere la redazione e l'approvazione di un

Giovedì 5 luglio 2001

rigoroso protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura che disponga l'ispezione senza restrizioni dei luoghi di detenzione basata sul principio del «ovunque, in qualsiasi momento»; invita tutti i governi a riconoscere la competenza della commissione delle Nazioni Unite contro la tortura per esaminare le singole denunce e li esorta a definire rapidamente una procedura efficace per l'esame delle denunce di tortura in base alle norme dell'ONU;

112. approva il fatto che 139 Stati hanno firmato lo statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) prima del 31 dicembre 2000 e che per quella data 27 Stati lo hanno ratificato; chiede a tutti gli Stati di ratificarlo prima della fine dell'anno e li invita a continuare a sostenere i lavori dei tribunali penali internazionali esistenti;

113. ribadisce il proprio invito a tutti gli Stati di porre fine alla repressione e alla discriminazione contro le minoranze religiose e filosofiche pacifiche; sollecita, in particolare, la Cina a porre fine alla repressione del Falun Gong nonché della sua popolazione islamica, cristiana e buddista, la Russia, la Georgia, la Siria e molti altri Stati ad eliminare il bando contro i testimoni di Geova, l'Ucraina a porre fine alla discriminazione contro i greco-cattolici, l'Armenia a reagire alle ostilità contro i musulmani e l'Arzebaigian e il Turkmenistan a cessare la discriminazione contro i cristiani;

114. chiede con urgenza alla UE e ai suoi Stati membri di esprimere la propria preoccupazione nei confronti della discriminazione in base alla casta e di formulare strategie di contrasto a questa pratica diffusa, che colpisce 260 milioni di persone in India, nell'Asia meridionale e altrove; domanda in particolare all'UE e ai suoi Stati membri, nel contesto della Conferenza mondiale contro il razzismo, di chiedere con urgenza che la discriminazione in base alla casta e la pratica disumanizzante della «intoccabilità» sia incorporata nella dichiarazione e nel programma d'azione della conferenza mondiale contro il razzismo;

115. esorta l'Unione europea a indagare in quale misura le sue politiche contribuiscono all'abolizione della discriminazione di casta e alla prassi dell'intoccabilità in India;

116. sottolinea che gli omosessuali sono tuttora vittime di discriminazione, di pregiudizi e di negazione dei loro diritti umani fondamentali in tutto il mondo, anche in alcuni Stati membri dell'Unione e in alcuni paesi candidati all'adesione all'UE quali la Romania; chiede agli ottanta paesi nel mondo che tuttora vietano l'omosessualità nel loro ordinamento interno di modificare la loro normativa senza indugi; sollecita quegli Stati che impongono la pena di morte contro gli omosessuali a porre immediatamente fine a questa pratica;

117. riconosce che i disabili, in particolare i minorati mentali e le persone affette da handicap gravi e multipli, sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei diritti umani, il che richiede seria attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione europea e dei governi di tutto il mondo;

118. chiede agli Stati membri dell'UE di aumentare il loro sostegno alla decade internazionale dell'ONU per le popolazioni indigene nel mondo e all'UE di sostenere il forum permanente ONU/ECOSOC sulle popolazioni indigene affinché diventi operativo quanto prima, nonché il diritto delle popolazioni indigene ad avere adeguate leggi sulla proprietà intellettuale e ad ottenere un equo vantaggio dall'uso commerciale della loro conoscenza ancestrale; sollecita tutti gli Stati membri dell'UE a firmare e ratificare la Convenzione OIL n. 169 sulle popolazioni indigene e tribali;

119. chiede agli Stati membri dell'UE — in quest'anno in cui si celebra la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza — di adoperarsi attivamente per combattere la xenofobia e il razzismo contro i rifugiati, i richiedenti asilo e gli immigrati; sollecita tutti gli Stati a ratificare, senza riserve, la convenzione sulla prevenzione e la repressione del reato di genocidio e la convenzione sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale;

120. sollecita gli Stati membri a riaffermare i propri impegni derivanti dalla convenzione del 1951 sullo status di rifugiato per tutelare i rifugiati e i richiedenti asilo, e di invertire le attuali tendenze politiche negative rafforzando la responsabilità dei trasportatori ed esigendo condizioni più severe per la concessione di visti; sollecita tutti gli Stati ad adottare senza indugi questa convenzione e il protocollo del 1967 relativo allo status di rifugiato; invita l'UE ad aderire alla Convenzione internazionale del 1990 sulla tutela dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie; invita l'UE e gli Stati membri ad allineare la loro politica in materia di asilo alla PESC per garantire che nessun richiedente asilo possa essere rinvio nel suo paese di origine senza sufficienti garanzie per la sicurezza personale;

Giovedì 5 luglio 2001

121. esorta gli Stati membri dell'UE a sostenere il diritto ad una reale obiezione di coscienza dal servizio militare e a identificare i paesi nei quali tale diritto non è riconosciuto;

122. chiede agli Stati membri dell'UE di attuare criteri restrittivi giuridicamente vincolanti per le esportazioni di armi, basati sui rispettivi impegni derivanti dal diritto internazionale, incorporando almeno il codice di condotta dell'UE sulle esportazioni di armi; invoca restrizioni sugli accordi che autorizzano la produzione e le attività degli intermediari e dei distributori di armi, e l'effettivo controllo e la verifica delle attività finali; sollecita tutti gli Stati a rafforzare la trasparenza attraverso la pubblicazione di relazioni annuali sulle esportazioni di armi; invita gli Stati membri a incoraggiare altri Stati all'adozione di simili pratiche vincolanti, sia unilateralmente che nei Forum regionali e internazionali;

123. sollecita gli Stati membri dell'UE a considerare la lotta contro la diffusione di armi leggere come una priorità e di sostenere l'adozione di un programma d'azione globale ed efficace alla conferenza ONU nel 2001 sul commercio illecito di armi piccole e armi leggere in tutti i suoi aspetti;

124. chiede agli Stati membri dell'UE di vietare la fabbricazione, la promozione, il commercio e l'uso di strumenti di polizia e di sicurezza per scopi crudeli, inumani o degradanti o con effetti medici non completamente conosciuti;

125. condanna le azioni di terroristi che, attraverso l'assassinio e l'intimidazione, privano la popolazione in molti paesi del diritto alla vita e alla libertà d'espressione;

126. sollecita tutti gli Stati ad adoperarsi attivamente per proteggere i lavoratori nel settore degli aiuti umanitari e i difensori dei diritti umani contro qualsiasi forma di aggressione e, qualora tali atti si verificano, a prendere misure per indagare su di essi in modo efficace e perseguirne i colpevoli; ricorda la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata il 9 dicembre 1999, e sottolinea che le ambasciate e gli uffici dell'UE nei paesi terzi dovrebbero seguire da vicino le attività di organismi e persone che a livello locale difendono i diritti umani, ed intervenire per sostenerle e proteggerle ogniqualvolta necessario; incoraggia l'UE a sostenere legalmente, politicamente e finanziariamente le ONG che, avvalendosi di strumenti non violenti, si adoperano per la tutela dei difensori dei diritti umani in altri paesi;

127. con riferimento alla recente sessione della Commissione ONU per i diritti dell'uomo a Ginevra cui hanno partecipato anche membri del Parlamento europeo, si richiama alla sua risoluzione sulla preparazione della riunione e non può che deplorare l'assenza di azione da parte degli Stati membri per quanto riguarda la promozione congiunta di una risoluzione sulla Cina; si compiace della partecipazione attiva degli Stati membri e della Commissione europea; si congratula con gli Stati membri eletti alla Commissione ONU per i diritti dell'uomo; prende atto con rammarico che gli Stati Uniti per la prima volta non sono riusciti a essere rieletti alla Commissione ONU per i diritti dell'uomo; esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che quegli Stati membri rappresentati alla Commissione ONU per i diritti dell'uomo applichino rigorosamente i criteri definiti dalla UE a prescindere dal paese implicato;

128. esorta l'Unione europea ad assumere in fatto di diritti umani un ruolo guida molto più fattivo non soltanto nel quadro delle Nazioni Unite ma anche in tutti i colloqui bilaterali;

*

* *

129. incarica la sua Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai governi dei paesi candidati all'adesione e ai governi dei paesi citati nella risoluzione nonché agli uffici di rappresentanza presso l'UE delle principali organizzazioni non governative per i diritti umani.